

Riforma Cirinnà. Dalla residenza al contributo economico che cosa entra nel patto

Così il contratto di convivenza per le coppie di fatto registrate

Dal 5 giugno scatta la legge - La comunione legale va scelta

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ L'inedita figura dei **contratti di convivenza** è una delle novità più rilevanti della legge sulle **unioni civili** e sulle **convivenze di fatto**, la legge 20 maggio 2016 n.76, nota come "legge Cirinnà", dal cognome della deputata prima firmataria del relativo disegno di legge, che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno.

I contratti di convivenza sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di «disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» (articolo 1, comma 50). Significa che i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro ménage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.

Questi contratti si prestano ad ospitare un amplissimo contenuto, perché l'unico limite è che in essi devono essere trattate questioni inerenti l'ambito dei «rapporti patrimoniali» dei conviventi. Quindi, non sono idonei a regolamentare questioni diverse da quelle di rilevanza economica, tipo le tematiche di natura strettamente personale, come la vita sessuale e l'organizzazione familiare.

I contenuti

Nei contratti di convivenza possono dunque essere trattate materie come ad esempio (articolo 1, comma 53):

- il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere;
- le modalità che i conviventi convengono circa la reciproca contribuzione da effettuare

per far fronte alle necessità della vita in comune, e cioè in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo;

■ l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

A quest'ultimo riguardo, occorre precisare che, mentre i componenti di una unione civile (i quali, come tali, devono essere necessariamente dello stesso sesso), sotto il profilo del regime patrimoniale coniugale sono in tutto e per tutto equiparati ai coniugi di un "ordinario matrimonio", con la conseguenza che tra gli uniti civili, in mancanza di una diversa opzione (e cioè la scelta del regime di separazione dei beni), si instaura ex lege il regime di comunione legale dei beni, l'esatto contrario accade per i conviventi di fatto registrati in anagrafe e per i conviventi non registrati.

Infatti, nel corso della convivenza (sia che si tratti di convivenza registrata che di convi-

venza non registrata) il regime degli acquisti è regolata dal principio in base al quale l'acquisto profitta solo al soggetto che lo effettua: per far sì che dell'acquisto compiuto nel corso del rapporto di convivenza da uno dei conviventi benefici anche l'altro componente della coppia, occorre non solo che si tratti di una convivenza registrata in anagrafe, ma pure che si tratti di conviventi che, qualora sia stipulato un contratto di convivenza, abbiano anche scelto di inserirvi la clausola dell'adozione del regime di comunione, e cioè di determinare l'effetto per il quale qualsiasi acquisto da chiunque compiuto durante la convivenza appartenga appunto alla comunione dei conviventi.

Le formalità

Tornando ai conviventi registrati, per stipulare il contratto di convivenza tipico, di cui alla legge Cirinnà, occorre rispettare una certa "liturgia" (mentre il contratto di convivenza tra

conviventi non registrati non ha alcun vincolo di forma né nessun onere pubblicitario). Anzi tutto, la legge prescrive (articolo 1, comma 51) che il contratto (nonché gli accordi con i quali lo si modifici o lo si risolva) devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (ciò che riguarda soprattutto gli avvocati, poiché è ovvio che se un notaio accetta di stipulare un dato contratto, questo è evidentemente ritenuto lecito dal pubblico ufficiale rogante).

Una volta stipulato il contratto di convivenza, ai fini di renderlo opponibile ai terzi (e cioè al fine di pretendere appunto che i terzi debbano considerare comuni tra i conviventi gli acquisti da costoro compiuti durante la convivenza, ove abbiano optato per il regime di comunione) il notaio o l'avvocato che hanno autenticato l'atto devono provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, al fine della iscrizione del contratto stesso nei registri dell'anagrafe nei quali è registrata la convivenza.

In sostanza, questo sistema pubblicitario è preordinato a permettere a chiunque di verificare se tra due determinati soggetti esista una situazione di convivenza registrata e come questa convivenza sia stata eventualmente regolamentata sotto il profilo patrimoniale; in questo campo non si pongono questioni di privacy, in quanto vi è l'esigenza esattamente contraria, e cioè di consentire che chi ne sia interessato possa compiere tutti gli accertamenti che gli occorrono o dei quali sia semplicemente curioso.

Contenuti e conseguenze

01 | IL CONTRATTO

Si può usare un contratto per regolare i rapporti economici e patrimoniali e optare per la comunione dei beni

02 | LA FORMA

Per sottoscrizione, modifica o

risoluzione del contratto, è necessaria la forma scritta. L'accordo va predisposto con l'assistenza di un professionista (avvocato o notaio) e sotto forma di atto pubblico oppure di scrittura privata

03 | IL PROBLEMA

Il professionista deve registrare il contratto all'Anagrafe di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula, ma secondo alcuni mancherebbe una norma di collegamento che lo consenta

Le condizioni. Costituzione e recesso con atto pubblico o scrittura privata autenticata

Vietato apporre condizioni e scadenze ma il patto si può sempre cambiare

■ Per la **validità** di un **contratto di convivenza**, secondo la legge Cirinnà, occorre che i contraenti siano conviventi "registrati", maggiorenni e non interdetti; inoltre, non devono essere né parenti o affini (di qualsiasi linea e grado) né legati da vincoli di adozione. Ancora, non devono essere uniti, con soggetti diversi dal rispettivo convivente, da un vincolo matrimoniale, né partecipi di un'unione civile o di altri contratti di convivenza in corso di vigenza. Il contratto di convivenza non può essere stipulato nemmeno se un contraente è stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro (articolo 1, comma 57).

Il contratto di convivenza «non può essere sottoposto a termine o condizione» (articolo 1, comma 56), cioè non tollera di avere una scadenza (ad esempio: «restiamo in regime di comunione dei beni per quattro anni») né di essere subordinato a eventi futuri («Tizio si obbliga a versare un contributo economico doppio alla vita familiare se nascerà un figlio»). In questi casi, è però prescritto che la condizione e il termine non infettano il contratto: esso rimane valido, mentre condizione e termine vanno considerati come non esistenti.

Non potendosi stipulare patteggiamenti subordinate a vincoli temporali o in considerazione di eventi futuri e incerti, la legge costringe dunque i conviventi a verificare periodicamente il contratto ed eventualmente a innovarlo per situazioni sopravvenute. Perciò prevede che, con accordo tra le parti, lo si possa in ogni tempo modificare (o addirittura risolvere radicalmente) col rispetto delle stesse forme e oneri pubblicitari

prescritti per la sua stipula (articolo 1, comma 59).

Peraltra, se non si raggiunge un accordo modificativo o risolutorio tra i conviventi e il contratto preveda una regolamentazione che uno dei conviventi non condivida più, a costui la legge riserva la facoltà di recesso unilaterale (articolo 1, comma 61). Anche in questo caso occorre rivestire la dichiarazione di recesso con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e pure occorre farne registrazione all'anagrafe del Comune nel quale si registrò la convivenza. Inoltre, la dichiarazione di recesso, essendo un atto unilaterale, va notificata all'altro contra-

ente, affinché anche questi ne abbia debita conoscenza.

Nel caso del recesso, la legge si preoccupa della particolare situazione che sorge se il recedente sia titolare della casa ove la convivenza si svolge e che sia abitata anche dall'altro convivente: secondo l'articolo 1, comma 61, la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente cui viene notificato il recesso dell'altro contraente, entro il quale l'abitazione deve essere lasciata.

Comunque, se la convivenza registrata cessa, qualora uno degli ex conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice stabilisce il diritto di costui di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, i quali devono essere assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (articolo 1, comma 65). Questa situazione non dovrebbe poter essere oggetto di regolamentazione con il contratto di convivenza, in quanto, da un lato, il contratto di convivenza parrebbe deputato a regolare i rapporti patrimoniali durante la convivenza e non dopo la sua cessazione; e, dall'altro, perché l'intervento del giudice evoca la natura pubblicistica, e quindi indisponibile, di questa materia. Forse è ipotizzabile che il contratto di convivenza disponga una contribuzione al coniuge bisognoso in misura maggiore rispetto a quella meramente alimentare: ma siamo in uno stadio talmente arretrato di conoscenza e di esperienza su questa materia che è assolutamente affrettato trarre fin da ora conclusioni definitive su questo punto.

SITUAZIONI ATIPICHE

Accordi possibili anche se non si passa all'anagrafe

■ Che cosa succede se la convivenza non è registrata? Se è vero che in questo caso non pare possibile avvalersi del contratto tipico di convivenza di cui alla legge Cirinnà (che dovrebbe essere riservato ai conviventi "registrati") non è comunque implausibile pensare, per costoro, a un **contratto di convivenza "atipico"**, con cui si giungano sostanzialmente ai medesimi effetti del contratto "tipico": in-

fatti, pattuendo una regola programmatica in base alla quale tutti gli acquisti compiuti durante la convivenza dovranno considerarsi comuni a entrambi i conviventi non registrati, senz'altro non si genera l'effetto acquisitivo ex lege che invece si verifica per il matrimonio e per l'unione civile (vale a dire che non si genera l'automatismo della comunione legale e la sua conseguente evidenza per i terzi), ma si realizza comunque un fascio di diritti e di obblighi tra i conviventi in base al quale il soggetto acquirente si vincola a rendere partecipe l'altro convivente dell'acquisto che il primo effettua *stand alone*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE.com**



LE INIZIATIVE

Online la Guida che spiega tutta la nuova legge

È in vendita online nella sezione «Dossier & Ebook» del sito web del Sole 24 Ore la guida «Famiglie & Diritti», con tutti i contenuti della legge Cirinnà. Il prezzo della pubblicazione è 3,59 euro.

www.ilsote24ore.com/guide

© RIPRODUZIONE RISERVATA